

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1397

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TABLADINI, ROSCIA, LEONI
e SCAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1993

Riordino ed organizzazione del Servizio di prevenzione
ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il referendum che ha tolto le competenze ambientali alle unità sanitarie locali e che è alla base della nostra proposta, come di altre già presentate, ha rappresentato un atto di volontà democratica che ha espresso una crisi e la volontà di superamento della questione dei controlli e della prevenzione ambientale nel nostro Paese.

L'evoluzione nei Paesi più industrializzati della prevenzione ambientale ha posto in evidenza l'esigenza di un organismo nazionale d'informazione ambientale: sia il Giappone che l'America già dal 1971 si sono dotati di una agenzia per l'ambiente, i cui compiti sono ben più ampi di quelli che tutte le proposte di legge, compresa la nostra, attribuiscono a questo neonato organismo. La stessa Germania nel 1974 ha istituito l'Agenzia nazionale per l'ambiente (UBA) a cui ha dato un ruolo tecnico-scientifico, di promozione legislativa ed anche di pianificazione ed elaborazione delle strategie globali e settoriali che sono alla base della politica ambientale nel Governo federale.

Nel Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione della Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, la Comunità economica europea aveva già delineato, per tutti gli Stati membri, una evoluzione culturale e normativa, uno strumento sovranazionale che richiedeva in Italia il superamento dell'attuale situazione che vedeva con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge di riforma sanitaria), le competenze ambientali trasferite, in ambito locale, alle unità sanitarie locali. La stessa direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di am-

biente, canonizzava in ambito comunitario quanto già iniziato con l'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), e finalmente determinato e specificato in termini normativi chiari con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (vedi articolo 1, comma 1). Questa evoluzione legislativa - come precedentemente sottolineato - ha messo in luce l'esigenza di un organismo nazionale che, offrendo una informazione integrata, esauriente, unificata e, grazie a banche dati centrali e regionali, facilmente fruibile, mette in condizioni di attuare pienamente il libero accesso alla informazione ambientale, di esercitare il diritto-dovere di partecipazione attiva dei cittadini a tutte quelle vicende ambientali che hanno un impatto ambientale, sociale, sanitario, economico sulle comunità territorialmente poste. In Italia, oltre alle difficoltà di libero accesso ai dati ambientali, esiste una cronica situazione di frammentazione e di dispersione dei dati ecologici. Tralasciando lo spreco di risorse economiche, scientifiche e tecniche, occorre ricordare che con la decisione 90/150/CEE del Consiglio del 22 marzo 1990 si è dato il via ad un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione della informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità. La Lega Nord, che si sta assiduamente impegnando perchè l'Italia proceda rapidamente ad una seria, efficace integrazione europea, non può che dare grossa importanza al recepimento, al rispetto, alla rapida attuazione di quanto ci compete. La nostra proposta, muovendo anche da tali esigenze, vuole contribuire in tale direzione.

Il disegno di legge che proponiamo vuole rispondere, inoltre, a varie altre esigenze. La Comunità economica europea ha sancito

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to che l'ambiente è istanza prioritaria e suprema a cui si devono rifare tutte le politiche settoriali.

Con tale direttiva, di fatto, si sono poste le basi per il superamento dei diversi Ministeri dell'ambiente degli Stati membri e per il trasferimento di tutte le competenze relative all'ambiente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso la Presidenza della regione.

In Germania si sta già procedendo in questa direzione. Il disegno di legge in oggetto, ponendo come riferimento politico-amministrativo a livello centrale il Presidente del Consiglio dei ministri e a livello regionale il presidente della giunta regionale, realizza questo processo.

La scelta del modello anglosassone della *authority* tecnico-scientifica è l'altra novità che soddisfa varie esigenze: l'autonomia tra potere legislativo-amministrativo e ruolo tecnico-scientifico (pensiamo a quanto è accaduto in Italia in questi anni: unità sanitarie locali, organismi come il CNR, l'ENEA, carrozzoni clientelari utili al sistema dei partiti e non all'ambiente, ai servizi tecnico-scientifici, alla ricerca); un organismo unico che racchiude in sé tutte le competenze richieste per una gestione integrata, efficiente, efficace dell'ambiente, a disposizione di tutte quelle istituzioni pubbliche e di quei Ministeri che hanno competenze ambientali (i Ministeri dell'industria, della sanità, dei lavori pubblici; la stessa cosa accade a livello regionale); il superamento di sovrapposizioni di competenze; le semplificazioni burocratico-amministrative per quanto riguarda le conoscenze, i controlli, la prevenzione, il recupero, la normazione, il regime autorizzativo e l'informazione in campo ambientale; l'unificazione in un unico organismo anche di funzioni importanti (male vecchio di questo Paese) riguardanti il servizio di ausilio per la elaborazione di leggi, normative, regolamenti e procedure che riguardano l'ambiente e che troppe volte vedono soggetti impegnati in questa funzione non solo inadeguati ma incapaci di una visione d'insieme, che permetta l'efficace e rapida applicazione delle norme.

I risultati sono: risparmio di risorse economiche, tecniche, organizzative; vantaggi per la salute dei cittadini, per l'ambiente e per il sistema economico nel suo complesso; applicazione dei tre principi fondamentali del federalismo (sussidiarietà, autonomia e differenziazione). Tutto l'impianto del disegno di legge si differenzia da quelli presentati finora per queste importanti novità culturali, politico-legislative e istituzionali portate dalla Lega Nord.

Il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale da noi proposto pone l'accento sui seguenti punti:

- autonomia contabile ed amministrativa oltre che tecnico-scientifica;
- forte accentuazione di questa autonomia a livello regionale, compatibile con il livello decisionale ottimale (principio di sussidiarietà).

Il livello regionale e quello territoriale sono l'architrave centrale della nostra proposta; in questo ambito trova applicazione una vera novità per la tradizione politico-legislativa del nostro Paese. La struttura, l'organizzazione tecnico-scientifica, l'organico e, in generale, l'intera organizzazione sono determinate sulla base dei seguenti fattori: il numero di abitanti, l'estensione territoriale, il tessuto socio-economico, le specificità storico-culturali, la presenza nel territorio di attività inquinanti o potenzialmente inquinanti, lo stato complessivo naturale ed ambientale, urbanistico e territoriale.

Negli organismi locali di protezione ambientale viene inserito il criterio dell'area ottimale per il Servizio, già elaborato dal settore urbanistico-territoriale della Lega Nord; gli organismi locali rappresentano il nucleo chiave per quanto riguarda l'attività di conoscenze, di controlli, di prevenzione.

La modalità con cui vengono scelti, sia a livello centrale che regionale e locale, sia i dirigenti che il personale tecnico-scientifico, sono regolate dall'articolo 6; mentre all'articolo 5 sono previsti la semplificazione degli organi gestionali e i criteri di scelta.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quindi, evitare carrozoni; realizzare l'integrazione di competenze, i principi base della cultura politico-istituzionale federale compatibili con il quadro attuale, la trasparenza nelle procedure e nelle

scelte del personale; sviluppare e qualificare i servizi indispensabili per un serio governo dell'ambiente: questi sono alcuni dei punti significativi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**PARTE GENERALE****Art. 1.**

*(Servizio nazionale di tutela
e sviluppo ambientale)*

1. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale (SNTSA).

2. Il Servizio è l'unica autorità tecnico-scientifica delle istituzioni pubbliche nel settore della protezione ambientale; è dotato di autonomia contabile-amministrativa.

3. Il Servizio si articola in:

- a) agenzia centrale per l'ambiente (ACA);
- b) agenzie regionali per l'ambiente (ARA).

4. I compiti regionali e sovra regionali del Servizio vengono ripartiti tra le due articolazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 2.

(Finalità dello SNTSA)

1. Il Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale ha come finalità la protezione contro gli elementi nocivi veicolati tramite l'ambiente, attraverso tutte le diverse vie, in grado di apportare danni agli esseri umani, ai beni ambientali e culturali.

2. Lo SNTSA ha altresì il compito di proporre normative e interventi atti a programmare modelli produttivi e sugge-

rire comportamenti sociali, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche ed universitarie, intesi a consentire un razionale uso delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo socio-economico, per la comunità attuale e per le generazioni future.

3. Allo SNTSA sono immediatamente devolute le competenze in materia ambientale, quali definite all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

4. Il Servizio assume le competenze di vigilanza circa la protezione dell'acqua, dell'aria, del suolo, della radioprotezione.

5. Con la costituzione dello SNTSA nelle sue diverse articolazioni, si dà attuazione all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1992, n. 502, per quanto concernente la riorganizzazione del settore ambientale dei presidi multizonali di prevenzione.

6. Lo SNTSA esercita le funzioni di carattere analitico e tecnico-scientifico a favore di altre amministrazioni dello Stato o locali in ambiti che presentano analogie metodologiche rispetto a quelle peculiari dello SNTSA, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione degli enti pubblici, nel campo della prevenzione.

CAPO II

AGENZIA CENTRALE PER L'AMBIENTE

Art. 3.

(Compiti dell'agenzia centrale per l'ambiente)

1. L'agenzia centrale per l'ambiente (ACA) assolve compiti e funzioni di carattere tecnico-scientifico a favore degli enti centrali aventi competenze in tema di protezione ambientale.

2. L'ACA svolge compiti di studio, di valutazione, di appoggio tecnico-scientifico, di standardizzazione a favore delle

agenzie regionali per l'ambiente, in un rapporto di reciproca cooperazione.

3. L'ACA assolve compiti di diffusione su scala nazionale dell'informazione sullo stato dell'ambiente.

4. In particolare, l'agenzia centrale per l'ambiente:

a) predispone le istruttorie tecnico-scientifiche per gli organi centrali competenti, su richiesta di questi;

b) valuta e valida gli aspetti tecnico-scientifici degli studi di valutazione dell'impatto ambientale e delle istruttorie del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente;

c) costituisce un archivio nazionale dello stato dell'ambiente, sulla base delle determinazioni e delle valutazioni compiute dalle agenzie regionali e di quelle effettuate con propri mezzi, nonché in ordine ad altre acquisizioni di comprovata validità tecnica;

d) fornisce il supporto tecnico ai Ministeri per le proposte e per la revisione della normativa del settore ambientale;

e) opera per la definizione di metodiche standardizzate per l'effettuazione delle misurazioni previste per i compiti del Servizio nazionale di tutela e sviluppo ambientale, fissa le norme tecniche per l'effettuazione delle misurazioni oggetto dell'attività di istituto dello SNTSA, crea e gestisce *standard* nazionali di riferimento;

f) effettua attività di supporto tecnico, metodologico e organizzativo delle agenzie regionali per:

1) coadiuvare alla formazione dei tecnici che operano nelle strutture dello SNTSA;

2) collaborare nel corso dell'effettuazione di valutazioni, di attività analitica e di campagna di misura qualora motivi di carattere metodologico o situazioni contingenti lo rendano opportuno;

3) garantire l'omogeneità e la riferibilità delle metodologie utilizzate sull'intero territorio nazionale;

4) fornire il proprio contributo tecnico ed organizzativo, in cooperazione con i diversi organismi regionali, per la redazione di piani di attuazione delle leggi

per la protezione ambientale e delle altre discipline preventive, esistenti e future;

g) predispone la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle attività svolte a livello centrale dell'ACA;

h) collabora con le agenzie regionali per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, ottenendo la rifusione dei costi di indagine sostenuti;

i) partecipa, per quanto riguarda le competenze centrali, al progetto, alla realizzazione e alla gestione delle iniziative finanziate con le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

l) promuove la diffusione di nuove tecnologie non dannose per l'ambiente;

m) concorre, in accordo con le agenzie regionali, all'attività di formazione, studio, sviluppo, promozione, validazione, diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici, tecnologici, economici e giuridici relativi alla protezione dell'ambiente.

Art. 4.

(Collaborazioni dell'agenzia centrale)

1. L'agenzia, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, coopera con le strutture internazionali di tutela ambientale e con le organizzazioni estere ed internazionali e gli enti pubblici italiani aventi finalità analoghe.

2. Su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della marina mercantile, il Presidente del Consiglio dei ministri fissa un protocollo di collaborazione con:

a) il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo forestale dello Stato;

c) le Capitanerie di porto.

Art. 5.

(Amministrazione dell'agenzia centrale)

1. L'agenzia è amministrata da un organo collegiale composto da quattro membri e un presidente.

2. Il presidente dell'agenzia è scelto tra persone di notoria indipendenza, di particolare esperienza manageriale e organizzativa e di competenza in materia ambientale.

3. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica due anni e può essere confermato per non più di due incarichi consecutivi.

4. I quattro membri dell'agenzia centrale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente, tra esperti di particolare esperienza e competenza in materia ambientale; durano in carica tre anni e per un solo mandato.

Art. 6.

*(Organizzazione, organico,
dotazione dell'agenzia centrale)*

1. La dotazione organica dell'agenzia centrale per l'ambiente, non superiore alle trecento unità, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del presidente dell'agenzia.

2. Il regolamento, concernente l'organizzazione e l'utilizzazione del personale dell'agenzia centrale, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il presidente dell'agenzia.

3. Al personale dell'agenzia centrale è riconosciuto lo stato giuridico di dipendente della pubblica amministrazione e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. La struttura dell'agenzia centrale sarà basata su settori di intervento tematici,

tra cui aria, acqua, suolo, rifiuti e radio-protezione.

5. A capo dei settori vengono posti dei responsabili il cui incarico, rinnovabile, dura tre anni.

6. Tali responsabili vengono prescelti dall'organo amministrativo dell'agenzia centrale tra tecnici di particolare esperienza e qualificazione facenti parte degli organi dell'agenzia centrale o delle agenzie regionali.

7. Per l'assolvimento dei propri compiti, l'agenzia centrale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ricercatori, anche di ambito universitario, da impiegarsi in compiti di istituto.

8. Possono altresì essere affidati incarichi specifici ad istituti, fondazioni, centri di ricerca particolarmente qualificati e non aventi finalità lucrative.

9. Sia l'impiego di ricercatori che l'affidamento di incarichi a soggetti terzi sopra identificati deve essere giustificato dalla oggettiva non disponibilità all'interno dello SNTSA di analoghe risorse, e, inoltre, limitatamente ad attività di ricerca di elevata *qualificazione aventi carattere di temporaneità* o per l'assorbimento di compiti di istituto, in attesa della creazione di proprie risorse, in base al livello di priorità identificata per l'attività in questione.

Art. 7.

(Statuto dell'agenzia centrale)

1. Lo statuto dell'agenzia centrale determina i poteri e le funzioni dell'organo.

2. Lo statuto è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

(Gestione finanziaria dell'agenzia centrale)

1. L'agenzia centrale provvede autonomamente alla gestione delle spese per il

proprio funzionamento, nel limite dei fondi scritti in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

3. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono stabiliti con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro del tesoro che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.

4. Tutta la gestione finanziaria è soggetta alla vigilanza della Corte dei conti.

5. Il bilancio preventivo e il resoconto della gestione finanziaria, previo controllo della società certificatrice, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO III

AGENZIE REGIONALI PER L'AMBIENTE

Art. 9.

(Costituzione delle agenzie regionali per l'ambiente)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni costituiscono, con apposita legge, la propria agenzia regionale per l'ambiente, il cui scopo è la realizzazione, su scala locale, dei contenuti della presente legge.

2. Alle agenzie regionali viene garantita la piena autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale-amministrativa, in armonia con quanto previsto per l'ordinamento dell'agenzia centrale.

3. L'agenzia regionale è istituita sotto la vigilanza del presidente della giunta regionale.

4. La struttura, l'organizzazione tecnico-scientifica, l'organico e, in generale, l'intera organizzazione sono determinate sulla base dei seguenti fattori: il numero degli abitanti, l'estensione territoriale, il tessuto

socio-economico, le specificità storico-culturali, la presenza nel territorio di attività inquinanti o potenzialmente inquinanti, lo stato complessivo naturale ed ambientale, urbanistico e territoriale.

5. L'agenzia regionale di ogni singola regione è composta da un insieme di organismi o di aziende locali, dotate di autonomia tecnica, amministrativa e gestionale.

6. Il coordinamento a livello regionale degli organismi locali è determinato da apposito statuto.

Art. 10.

(Statuto dell'agenzia regionale)

1. Entro sei mesi dalla data di adozione dello statuto di cui all'articolo 7, ogni agenzia regionale adotta un proprio statuto che prefigura la struttura, i poteri e le funzioni dell'organo, in armonia con quanto previsto dallo statuto dell'agenzia centrale.

2. Lo statuto contiene norme per l'organizzazione e l'utilizzazione del personale ed è approvato con delibera del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 11.

(Compiti dell'agenzia regionale)

1. L'agenzia regionale ha il compito di realizzare, su scala regionale, gli obiettivi fissati per il sistema nazionale di protezione ambientale, oltre a quello di realizzare specifici obiettivi di carattere regionale.

2. L'agenzia regionale, in particolare:

a) predispone le istruttorie tecnico-scientifiche per gli organi locali competenti, su richiesta di questi;

b) valuta e valida gli aspetti tecnico-scientifici degli studi di valutazione di impatto ambientale e delle istruttorie del Comitato tecnico scientifico del Ministero dell'ambiente, quando necessario, in cooperazione con l'agenzia centrale;

c) costituisce un archivio regionale dello stato dell'ambiente, sulla base delle determinazioni e delle valutazioni compiute dagli organismi locali, sulla base di altre acquisizioni di comprovata validità tecnica;

d) fornisce il supporto tecnico ai competenti assessorati regionali per la proposta e per la revisione della normativa del settore ambientale;

e) fornisce, su scala regionale, il proprio contributo tecnico-scientifico per la redazione di piani di attuazione delle leggi per la protezione ambientale e per le altre discipline preventive, esistenti e future;

f) predispone la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulle attività svolte a livello regionale dall'agenzia regionale;

g) collabora con gli enti interessati per fornire ai soggetti danneggiati il necessario supporto tecnico nelle azioni di risarcimento del danno ambientale, ottenendo la rifusione dei costi di indagine sostenuti;

h) ha parte, per quanto riguarda le competenze regionali, nel progetto, nella realizzazione e nella gestione delle iniziative finanziate con le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 28 agosto 1989, n. 305, relativamente al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema informativo unico di competenza dei servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

i) concorre, in accordo con le agenzie regionali, all'attività di formazione, studio, sviluppo, promozione, validazione e diffusione delle informazioni in ordine agli aspetti scientifici, tecnologici, economici e giuridici, e alla protezione dell'ambiente;

l) concorre all'ottenimento degli obiettivi e alle funzioni attribuite all'agenzia centrale, allocando e gestendo, su richiesta dell'agenzia centrale stessa e dietro suo specifico finanziamento, risorse di rilevante valore tecnico-scientifico, che possono avere la funzione di centro nazionale di riferimento;

m) controlla, in accordo e in cooperazione con gli enti locali, lo stato dell'ambiente e le fonti inquinanti, con accesso diretto sul territorio e nei luoghi confinati, e con pieno accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati, al fine di accertare la violazione delle norme.

Art. 12.

*(Organismi locali
di protezione ambientale)*

1. Il territorio di competenza degli organismi locali di protezione ambientale è di norma provinciale, o di diversa estensione ed entità in relazione alla concentrazione di sorgenti inquinanti e di popolazione delle aree, e in relazione alla presenza di elementi di particolare interesse dal punto di vista della tutela ambientale.

2. Compiti particolari in specifici settori possono essere assegnati agli organismi locali al fine dell'ottimizzazione delle risorse, su base multizonale, sia in via temporanea, in attesa della creazione dei servizi in tutti gli organismi locali medesimi, sia in via definitiva.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono svolti, in relazione alla specificità dei temi, da specifiche sezioni istituite all'interno di ognuno degli organismi locali:

- a) aria;
- b) acque;
- c) suolo;
- d) radioprotezione;
- e) assicurazione di qualità.

4. A livello delle organizzazioni locali vengono individuati, sulla base delle strutture, delle esperienze e delle dotazioni presenti, dei settori che assumono il ruolo di riferimento regionale per il tema trattato, il cui responsabile entra a fare parte dell'organismo regionale.

Art. 13.

(Dotazione dell'agenzia regionale)

1. Con legge regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti gli organici e le dotazioni patrimoniali necessarie al comitato di coordinamento insediato presso la presidenza della giunta ed alle organizzazioni locali, in relazione ai compiti assegnati ed alla realtà territoriale nella quale le organizzazioni locali devono svolgere la propria attività.

2. Il personale addetto a tali attività è reperito, in prima istanza, all'interno degli attuali presidi multizonali di prevenzione e delle unità operative di igiene ambientale delle unità sanitarie locali, considerati i compiti trasferiti.

3. Le dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle attività di istituto sono reperite, in prima istanza, tra le dotazioni in carico agli attuali presidi multizonali di prevenzione.

4. L'esame delle differenze tra dotazioni previste e dotazioni esistenti, sia organiche che di patrimonio, in relazione ai compiti assegnati, costituirà la linea guida per l'eventuale assegnazione di nuove dotazioni.

5. Dal trasferimento in carico all'agenzia regionale per l'ambiente rimangono esclusi il personale e le dotazioni strumentali necessarie per l'esecuzione di compiti che continuano a fare capo al sistema sanitario nazionale ed alle sue articolazioni, come definito all'articolo 7, comma 2, lettera f), numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 30 dicembre 1992, n. 502.

6. La regione provvede autonomamente, con entrate proprie, sulla base delle proprie esigenze operative, al finanziamento annuale dell'agenzia regionale, sul capitolo del bilancio regionale.

7. Al personale dell'agenzia regionale è riconosciuto lo stato giuridico di dipendente della pubblica amministrazione e la collocazione ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità, con pieno utilizzo dei fondi di incentivazione.

8. È previsto un fondo presso i capitoli di competenza dell'assessorato al bilancio della giunta regionale per eventuali differenziazioni di regime del trattamento del personale dell'agenzia regionale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

*(Riordino delle competenze
in materia di controlli ambientali)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato ad emanare entro sei mesi dalla

data di approvazione della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo che riordini le competenze in ordine alla prevenzione dell'inquinamento, con particolare riguardo ai controlli ambientali attribuiti ai vari Ministeri nonché quelli delegati alle regioni e ad altri enti pubblici.

2. Il decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire la coerenza con i nuovi compiti assegnati all'agenzia centrale e alle agenzie regionali;

b) assicurare la chiarezza, la funzionalità, la razionalizzazione e l'efficienza delle attribuzioni tra i diversi soggetti competenti;

c) assicurare il coordinamento dei diversi soggetti competenti.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onore derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi, per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, se necessario, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere relativo all'istituzione delle agenzie regionali di cui all'articolo 8, provvedono le singole regioni mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nei relativi bilanci per il funzionamento delle strutture e per la retribuzione del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 16.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per realizzare in modo rapido le attività e le funzioni di cui agli articoli 2 e 3 e per disporre delle professionalità necessarie all'espletamento dei propri compiti, l'agenzia centrale si avvarrà di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, proveniente dai seguenti enti pubblici:

- a) Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- b) Istituto superiore di sanità (ISS);
- c) Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- d) Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
- e) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

2. Il personale di cui al comma 1 è comandato presso l'agenzia centrale su richiesta dei dipendenti pubblici interessati e fino a copertura del 50 per cento della previsione della pianta organica di cui all'articolo 6.

3. L'utilizzo del personale di cui al presente articolo, in attesa dell'emanazione dello statuto previsto nell'articolo 7, è disciplinato con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne il personale dell'ENEA, di cui alla lettera c) del comma 1;
- b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro della sanità, per quanto concerne il personale dell'ISPESL e dell'ISS, di cui alle lettere a), e b) del comma 1;
- c) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro della Marina mercantile, per quanto concerne il personale dell'ICRAM, di cui alla lettera d) del comma 1;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il personale del CNR, di cui alla lettera *e)* del comma 1.